

**ANNUNCIO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 COMMA 3 C.P.A.**

**PREMESSO CHE**

Con ricorso recante **R.G. n. 5599/2025**, pendente innanzi il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I**, proposto dal sig. **Francesco Garau Finore**, nato a Novara l'11.9.1996 (C.F. GRFFNC96P11F952J), rappresentato e difeso, come da procura *ad litem* in calce al ricorso introduttivo rilasciata su foglio separato, dall'avv. Marco Iannaccone (C.F. NNCMRC78E18F839G), presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 37 ed in via telematica all'indirizzo p.e.c. [marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it), **CONTRO:** il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80184430587) ed altri, **avverso e per l'annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.**, dei seguenti atti:

**a)** della graduatoria dei n. 63.762 candidati (denominata allegato 1) approvata il 17.3.2025 e pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025, relativa alla valutazione dei soli titoli per l'ammissione alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 5.5. in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; **b)** dell'elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta approvato il 17 marzo 2025 e pubblicato Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025 del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova nonostante i 6 punti a lui spettanti a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; **c)** dell'avviso denominato "Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei

titoli” pubblicato il 18.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui quest’ultimo comunicava che la Commissione, nella seduta del 16.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato in pari data, passati dunque da n. 10.151 a n. 10.163 candidati, nella parte in cui, rigettando implicitamente l’istanza di correzione del punteggio trasmessa dal ricorrente con pec del 21.3.2025, non gli ha attribuito il punteggio di 6 spettante a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti e, di conseguenza, non lo ha inserito nell’elenco aggiornato dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta; **d)** dell’avviso denominato “diario d’esame e sedi” pubblicato il 22.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui quest’ultimo pubblicava l’elenco denominato “allegato 1” di convocazione dei candidati alla prova scritta del 16.5.2025, riportando la divisione dei candidati divisi per le varie sedi di residenza, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova; **e)** della nota trasmessa a mezzo pec il 24.4.2025, mercè la quale l’Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti del Ministero della Giustizia, in relazione all’istanza di modifica/correzione del punteggio inviata dal ricorrente il 21.3.2025, comunicava che la Commissione esaminatrice nella sessione del 16.4.2025, verbale n. 13, non aveva accolto la richiesta confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato; **f)** del verbale n. 13 del 16.4.2025 della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota sub d), nella parte in cui non ha accolto la richiesta di correzione del punteggio del ricorrente confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato, in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; **g)** del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 del 10.1.2025, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota sub d), nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente il punteggio di 5.5 in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti; **h)** se e per quanto occorra e in parte qua, dei verbali della commissione di gara del 12.11.2024 e

16.12.2024, ancorchè non conosciuti dal ricorrente ma richiamati nella nota sub d), e del conseguente allegato denominato “criteri applicati dalla commissione per l’esame delle domande pervenute” pubblicato il 19.3.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui venivano predeterminati i criteri per l’esame da parte della Commissione dei titoli delle domande pervenute; **i)** se e per quanto occorra, dell’avviso denominato “Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli” pubblicato il 30.4.2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui comunicava che la Commissione, nella seduta del 30.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con i successivi aggiornamenti, passati dunque a n. 10.164 candidati; **j)** di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente” **NONCHÈ** l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovvero sia per il titolo di studio ed il voto di esame effettivamente conseguito/posseduto presso l’istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo in graduatoria di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente diritto all’inserimento nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’imminente prova scritta del 16.5.2025 del concorso in esame.

A sostegno dell’impugnativa ha proposto un unico articolato motivo di ricorso con il quale censura l’illegittimità degli atti impugnati poiché contrastanti non solo con la *lex specialis* e con il principio del *favor participationis*, ma anche con il canone di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ed in particolare del principio di ragionevolezza, poiché negano al ricorrente il diritto a vedersi riconoscere il giusto punteggio in ragione dell’effettivo e miglior requisito/titolo posseduto, anche mediante doverosa applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

Il ricorrente sostanzialmente contesta la decisione dell’Amministrazione resistente, confermata all’esito dell’istanza di correzione prodotta in data 21.3.2025, di non

volergli attribuire il punteggio minimo di 6 a lui spettante a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti e, di conseguenza, non inserirlo nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, benché fosse incorso in un mero errore/irregolarità materiale/formale nella compilazione della domanda, all'uopo invocando in suo favore l'applicazione del principio del *favor participationis*, ovvero la doverosa attivazione del procedimento di soccorso istruttorio, ingiustamente negatogli dalla commissione con ingiusta conferma del punteggio di 5.5.

A riguardo, infatti, evidenzia che pur avendo tempestivamente e validamente compilato in via telematica la domanda di partecipazione alla selezione, solo a seguito della pubblicazione della graduatoria avvenuta il 19.3.2025, si avvedeva di aver compiuto una irregolarità nella redazione della medesima, poiché al paragrafo rubricato "*titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (legge 4/2013)*" aveva sì correttamente dichiarato di possedere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado - conseguito presso "*l'Ipsar San Benedetto di Cassino - indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera (articolazione enogastronomia)*" - con indicazione del relativo anno, ma aveva inesattamente segnato, per un mero errore di digitazione sulla tastiera, quale voto del diploma quello di 81/100 in luogo della reale votazione conseguita di 83/100.

L'inesatta indicazione del voto, dunque, aveva comportato, per effetto della richiamata previsione del bando, l'attribuzione da parte della Commissione esaminatrice del punteggio di 1,5 per il diploma dichiarato in luogo dei 2 punti realmente spettanti al candidato (in applicazione della tabella prevista dall'art. 8, comma 3, dell'avviso di selezione).

L'imprecisione del sig. Garau Finore, tuttavia, era risultata decisiva ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta, siccome laddove gli fossero stati riconosciuti (come realmente spettanti) i 2 punti e questi sommati ai 4 a lui attribuiti per il possesso della patente di tipo C, avrebbe conseguito il punteggio complessivo di punti 6, con conseguente inserimento nell'elenco degli ammessi alla successiva prova scritta in virtù di quanto dichiarato dall'Amministrazione nella pubblicazione degli esiti del 19.3.2025, ovvero dell'ammissione alla suddetta fase concorsuale di tutti quei

candidati che hanno *ex aequo* e con uguale merito ottenuto lo stesso punteggio minimo di 6 punti.

Censura, dunque, l'operato dell'Ente ed in particolare della commissione di gara, siccome l'inesattezza compiuta risulta certamente ascrivibile alla categoria giuridica dell'errore formale/materiale, siccome afferente una mera imprecisione numerica in sede di compilazione digitale della domanda in relazione ad un requisito, in specie il reale voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, indicato in guisa peggiorativa (81/100 anziché 83/100) rispetto a quello effettivamente posseduto, come puntualmente comprovato dal titolo di studio, a tal uopo allegato per opportuna rapida verifica dal sig. Garau Finore alla domanda di correzione inviata al Ministero in data 21.3.2025 (e quindi immediatamente verificabile dalla commissione di esame in sede di valutazione della medesima).

Ciò nonostante, nella seduta del 16.4.2025 (verbale n. 13) la commissione di gara, in guisa del tutto illegittimità decideva di non accogliere l'istanza di correzione del 21.3.2025, mediante motivazione asettica e completamente slegata dal quadro ermeneutico di riferimento, che come meglio dettagliato nel ricorso allegato al presente annuncio di pubblicazione, risulta palesemente illegittima siccome ignorando la natura materiale/formale dell'errore di cui si discute si pone in contrasto non solo con quell'orientamento giurisprudenziale che - facendo applicazione dell'invocato principio del favor participationis, oltre che dell'imprescindibile canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ed in particolare del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa - ha ritenuto tale tipo di errori sempre sanabili con il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile, ma anche con quella giurisprudenza che in ipotesi non dissimili da quella di cui si discute ritiene comunque che l'errore sia emendabile mediante ricorso da parte della P.A. al procedimento di soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990.

Ciò perchè l'errore di compilazione della domanda compiuto dal ricorrente risultava palesemente riconoscibile e di immediata percezione per la Commissione, proprio a seguito dell'istanza di correzione immediatamente prodotta dal sig. Garau Finore, alla quale, diligentemente era stato allegato il certificato di diploma, dalla cui lettura era possibile percepire con immediatezza e facilità l'errore compiuto ed appunto porvi

rimedia, come doveroso, in sede di soccorso istruttorio.

Peraltro il ricorrente in sede di compilazione della domanda non ha omesso di indicare il titolo posseduto, ma, anzi, lo ha correttamente segnalato nella sezione della domanda ad esso dedicato, tanto che la Commissione ha potuto procedere all'attribuzione del relativo punteggio, assolvendo, dunque, a quel minimo dovere di diligenza richiesto in termini di autoresponsabilità al candidato al momento della compilazione della domanda, salvo poi commettere l'irregolarità consistita nella digitazione di un numero non corretto (l'1 al posto del 3) nella sola specifica indicazione del voto numerico.

**Con successivo ricorso per motivi aggiunti** notificato il 9.12.2025, è stato altresì richiesto l'annullamento e/o l'inefficacia ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 104/2010, dei seguenti atti:

**a)** della graduatoria finale di merito, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (ed allegata al relativo verbale) e validata con il decreto sub d), non pubblicata, relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall'On.le Collegio adito, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20); **b)** della graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, approvata dalla Commissione esaminatrice nel corso della sessione del 11 novembre 2025 (allegata al relativo verbale), nonché validata dal Direttore Generale con specifico decreto prot. n. 13630/2025, pubblicata il 12 novembre 2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente - relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall'On.le Collegio adito, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20), sebbene tra i vincitori ed idonei risultano ammessi candidati, non in possesso di titolo di riserva ex lege, che hanno totalizzato il punteggio inferiore di 48,5; **c)** del verbale dell'11.12.2025, con cui la Commissione esaminatrice approvava la graduatoria definitiva di merito e la graduatoria definitiva dei vincitori ed idonei, nella parte in cui, sciogliendo la riserva sul candidato Francesco Garau Finore, rilevava in guisa parzialmente inesatta che lo stesso "è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5", così deliberando di non includerlo, eventualmente anche con riserva in esecuzione dei provvedimenti cautelari medio tempore emessi dall'On.le Collegio adito, nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) sul presupposto che "il giudizio TAR è ancora sub judice"; **d)** quatenus opus e in parte qua del decreto prot. n. 13630 del 12 novembre 2025, con cui il Direttore Generale ha validato la graduatoria definitiva di merito e quella dei vincitori ed idonei approvata dalla Commissione di Gara nella seduta dell'11 novembre 2025; **e)** quatenus opus della nota prot. n. 235361 del 27 novembre 2025, con cui l'Amministrazione resistente riscontrava l'istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui in relazione alla richiesta del candidato Garau Finore di prendere visione della graduatoria di merito precisa che "in ragione del fatto che il TAR si è meramente limitato ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null'altro, la Commissione, con verbale dell'11.11.2025 ha ritenuto di non inserire il sig. GARAU FINORE in graduatoria", attribuendo al ricorrente, il punteggio totale di 48,5, con soli 5,5 punti assegnati alla valutazione dei titoli; **f)** quatenus opus della nota prot. n. 240440 del 4 dicembre 2025, con cui il Ministero resistente trasmetteva gli atti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 14 novembre 2025, nella parte in cui, con riferimento alla richiesta del candidato relativa al calcolo ed attribuzione del punteggio a lui riconosciuto dalla Commissione di gara, precisa che "il TAR si è meramente limitato

ad ammettere il ricorrente a sostenere, con riserva e in via cautelare, le prove concorsuali, e null'altro, la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non dover procedere al calcolo del punteggio complessivo del ricorrente finalizzato all'inclusione nella graduatoria di merito"; **g)** quatenus opus e in parte qua, del decreto prot. n. 14567 del 28 novembre 2025 e dell'elenco ad esso allegato, con cui il Direttore Generale ha disposto l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta delle sedi tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025; **h)** di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente; **NONCHE'** l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovverosia per il titolo di studio ed il voto di esame realmente conseguito/posseduto presso l'istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserito dall'Amministrazione resistente nelle graduatorie di merito e dei vincitori ed idonei medio tempore approvate e validate, con il punteggio complessivo di 49 punti ottenuto dalla sommatoria dei tre punteggi (6+23+20), derivanti rispettivamente dall'esito della corretta valutazione dei titoli e dell'espletamento delle due ulteriori prove concorsuali espletate e superate.

In particolare, con il primo motivo di impugnazione censura il profilo di illegittimità autonoma degli indicati atti, siccome elusivi e/o violativi dell'ordinanza cautelare n. 3067/2025 emessa dall'adito TAR in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, nella parte in cui, in mancata esecuzione del richiamato provvedimento giudiziale, non è stato disposto l'inserimento del ricorrente con riserva, con l'attribuzione del punteggio complessivo di 49, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per la corretta valutazione dei titoli e per l'espletamento della prova scritta e delle prova pratica (6+23+20).

L'ordinanza, infatti, non solo ammetteva con riserva il ricorrente a svolgere le successive prove concorsuali, ma provvedeva, in guisa interinale e presupposta, anche a sospendere gli effetti di tutti gli atti gravati con il ricorso introduttivo, ivi

compreso il verbale di commissione con cui erano stati erroneamente valutati i titoli posseduti dal ricorrente con attribuzione del punteggio di 5,5 in luogo dei 6 a lui spettanti, nonché il verbale successivo con cui era stata rifiutata la richiesta correzione del punteggio.

Quindi, in virtù del chiaro tenore dispositivo dell'ordinanza richiamata, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto doverosamente adeguarsi agli effetti conformativi da essa discendenti e, dunque, sebbene con riserva, inserire il ricorrente sia nella graduatoria di merito che in quella dei vincitori, attribuendogli, in attesa della decisione del giudizio, il punteggio provvisorio di 49 punti, comprensivo dei 6 punti relativi alla valutazione dei titoli e rappresentati il limite minimo per l'accesso alla successiva fase concorsuale.

Al contrario, in patente e grave elusione del disposto ordine giudiziale, la Commissione di gara, a pagina 2 del verbale relativo alla seduta dell'11.11.2025 - con cui sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori - sciogliendo preliminarmente la specifica riserva riguardante il ricorrente, rilevava in via inesatta che *“è stato ammesso alla prova scritta con riserva con punteggio di 5.5”, per poi, in maniera illogica ed illegittima, deliberare di non includerlo nella graduatoria di merito (e quindi in quella dei vincitori) “poiché il giudizio di merito è ancora sub judice”*.

In tal modo, quindi, l'Amministrazione statale, in evidente danno del candidato, ha finito per eludere e non recepire gli effetti conformativi discendenti dall'ordinanza n. 3067/2025, finendo di fatto per non eseguirla.

Tale omissione, rappresenta quindi una violazione palese non solo del principio di legalità, ma anche di quello di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto il candidato, nonostante il ricorso proposto e i provvedimenti interinali ottenuti, si trova di fatto escluso da una procedura già formalmente conclusa, con evidente pregiudizio dei propri diritti.

Ne consegue, quindi, la palese illegittimità degli atti impugnati i quali meritano di essere annullati, in guisa autonoma e, in parte qua, o comunque, dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.

Con ulteriore motivo, poi, il ricorrente contestava l'illegittimità derivata riflessa degli indicati provvedimenti - nella parte in cui, ingiustamente, recepiscono, in danno del

ricorrente, l'esito della precedente fase di valutazione dei titoli nella quale gli è stato attribuito l'ingiusto punteggio di 5.5 (che gli ha precluso l'ammissione alla prova scritta), in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti, conseguenzialmente non inserendolo nelle rispettive graduatorie di merito e dei vincitori con l'attribuzione del punteggio finale di 49 punti (6+23+20), totalizzati, invece, in virtù della corretta valutazione dei titoli e dell'espletamento e superamento sia della prova scritta che di quella pratica – all'uopo riproponendo tutte le censure formulate con il ricorso introduttivo che venivano integralmente trascritte.

Pertanto, con i suddetti motivi aggiunti, il ricorrente concludeva *“per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti - previa emanazione dei provvedimenti ritenuti necessari rispetto all'incidentale istanza ex art. 41 c.p.a. - dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare o, comunque, dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010, nei termini di cui in motivazione, gli impugnati provvedimenti, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34, comma 1, lett. e), del C.P.A.”*

#### **CONSIDERATO CHE**

All'esito dell'udienza pubblica del 10.12.2025, **il T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, emetteva l'ordinanza collegiale n. 2259 del 5.2.2026**, mercè la quale, ritenuto *“ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami, così come richiesto dal ricorrente, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia”* conseguenzialmente *“ordinava “a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione”*.

In particolare nella prefata ordinanza sono state stabilite le seguenti modalità relative all'avviso di pubblicazione:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*

4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza,

*con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

L'indicazione dei soggetti controinteressati è presente all'interno della graduatoria finale approvata dalla Commissione, allegata al presente avviso, oggetto di impugnazione innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, con gli indicati motivi aggiunti, recante i nominativi dei candidati vincitori e idonei che risultano collocati, secondo quanto indicato nell'ordinanza TAR, nella graduatoria finale del concorso *de quo* in una posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente considerando il punteggio ipotetico finale di 49 pt raggiunto da quest'ultimo all'esito dell'espletamento delle tre prove concorsuali.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e comunque mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”

### **SI COMUNICA**

Che con l'ordinanza collegiale n. 2259 del 5.2.2026, l'adito T.A.R. ha anche disposto la fissazione dell'Udienza Pubblica del 16 settembre 2026 per la discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, pertanto si invitano i controinteressati a costituirsi in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 46 c.p.a., in ottemperanza a quanto stabilito con l'indicata ordinanza.

Al presente avviso si allegano inoltre il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

(avv. Marco Iannaccone)